

(N. 1776)  
*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1966

Delega al Presidente della Repubblica per la emanazione di un decreto interpretativo del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332, riguardante la concessione di amnistia e di indulto

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della legge del 3 giugno 1966, n. 331 « Concessione di amnistia e di indulto », ha dato luogo a contrastanti opinioni manifestatesi circa la portata della prima parte dell'articolo 6, il quale contempla le condizioni soggettive di esclusione dal beneficio.

1. — È evidente il principio ispiratore della delega e manifestamente risulta dalla relazione, dal dibattito parlamentare e dal coordinamento delle varie disposizioni: il provvedimento di clemenza è ispirato alla emenda del reo e perciò l'articolo 6 statuisce la sua inapplicabilità a favore di coloro dei quali sia accertata la pericolosità sociale.

Il concetto di pericolosità sociale è dialetticamente connesso alla sua « attualità », essendo indifferente al sistema penale una pericolosità che, pur sussistente in un lontano passato, in seguito siasi eliminata nel soggetto, per via del suo riattamento sociale.

Dovendo individuare la categoria dei pericolosi sociali — *attualmente* pericolosi — la legge delega (e quindi anche il decreto presidenziale) si richiamò, anzitutto, alle re-

gole del codice penale, il quale, agli articoli 151 e 174, espressamente esclude dai benefici dell'amnistia e dell'indulto i delinquenti abituali o professionali o per tendenza. Di costoro, la pericolosità è presunta dalla legge ed ha carattere permanente (*attuale* in ogni tempo).

L'art. 6 del decreto presidenziale allinea con i delinquenti professionali abituali o per tendenza, coloro i quali risultano colpiti da una dichiarazione giudiziaria di pericolosità, e cioè i sottoposti a misure di prevenzione, con provvedimento giudiziario definitivo, per effetto delle leggi n. 1423 del 27 dicembre 1956 e n. 575 del 31 maggio 1965.

Il legislatore, però, si preoccupò che i provvedimenti giudiziari fossero precostituiti come « cosa giudicata », alla data di promulgazione del decreto di clemenza, per modo che non si tenesse conto degli accertamenti ancora in corso o successivi.

Senonchè, il superiore correttissimo concetto venne espresso con un doppio riferimento terminologico; l'art. 6 infatti recita: « l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso a coloro i quali, alla data di en-

trata in vigore del decreto, *siano stati sottoposti a misure definitive* di prevenzione ».

Il « passato » adoperato dal legislatore ha indotto qualche interprete a ritenere che fossero esclusi dall'amnistia e dal condono tutti coloro i quali, anche in un lontano passato, erano stati sottoposti ad una misura di prevenzione, pur se non ribadita, e perciò *anche se non* risultavano *attualmente* sottoposti a misure di prevenzione.

In sostanza, per tale interprete, il solo precedente di un provvedimento di sottoposizione a misura di sicurezza basterebbe per escludere la applicabilità dei benefici della amnistia e del condono, quasi che tale precedente abbia effetti permanenti ed il soggetto ne risulti dichiarato inemendabile.

Ne discende la aberrante conseguenza che i cittadini sono riabilitabili dalle loro condanne ma non dalle misure di sicurezza, le quali imprimerebbero loro il carattere indelebile di presunzione inalterabile e permanente di pericolosità sociale.

Il legislatore non volle arrivare a ciò. La espressione dell'emendamento Pafundi: « coloro che siano stati » va direttamente collegata al concetto di « *dichiarazione giudiziale definitiva* », di « *passaggio in giudicato* ».

Tali concetti non contrastano con l'altro rigorosamente giuridico della *necessaria attualità* del provvedimento, dei suoi effetti in atto, di una misura di sicurezza, insomma, « *in corso di attuazione* ».

Or, dato il contrasto di interpretazione, sembra necessario che la portata dell'art. 6 venga chiarita con testo legislativo che rimuova ogni ostacolo.

2) Il provvedimento di amnistia ha dato luogo a un secondo inconveniente che è il seguente: l'emendamento del senatore Pafundi volle limitare la esclusione dal beneficio a coloro che risultavano sottoposti alle misure della *sorveglianza speciale* o del *soggiorno obbligato*, misure queste per le quali *occorre un provvedimento del giudice*. L'emendamento intese escludere i provvedimenti amministrativi emessi dal Questore: perciò l'art. 6 eliminò dalle cause di esclusione la diffida prevista dall'art. 1 della legge 26 dicembre 1956, n. 1423.

Senonchè, non si tenne conto della circostanza che il successivo articolo 2 della legge dispone che i « diffidati » possono essere soggetti a foglio di via obbligatorio. Or bene, anche su questo punto è sorto un vivo contrasto in sede di applicazione del provvedimento di amnistia. Per alcuni interpreti, più che lo spirito della legge, vale la sua lettera; e siccome l'art. 6 si limita *letteralmente* ad eliminare i casi di diffida, tra le cause soggettive di esclusione per la concessione e dell'amnistia o dell'indulto, si ritiene che anche un'antica sottoposizione « a foglio di via obbligatorio » sia ostativa alla concessione della amnistia e dell'indulto.

Conseguentemente la interpretazione rigoristica della legge la pone contro i principi che la hanno ispirata, rendendola contraddittoria.

Ad eliminare tali difetti, si propone l'attuale disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica ad emanare un decreto di interpretazione del suo precedente decreto del 4 giugno 1966, n. 332.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire con proprio decreto che l'esclusione dall'amnistia e dall'indulto prevista dal primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332, per i sottoposti a misure di prevenzione, riguarda solo coloro che sono attualmente sottoposti a misure di prevenzione per provvedimento definitivo del giudice, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575; e che tale esclusione non riguarda coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dagli articoli 1 e 2 della menzionata legge 27 dicembre 1956, n. 1423.